

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

Conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971

Approvata dall'Assemblea federale il 4 giugno 1992¹

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 giugno 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 settembre 1993

(Stato 6 maggio 2020)

Gli Stati contraenti,

preoccupati dell'espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e per il danno che ne risulta per gli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi;

convinti che la protezione dei produttori di fonogrammi contro atti del genere favorirà anche gli interessi degli artisti interpreti o esecutori e degli autori le cui esecuzioni e opere sono registrate sui detti fonogrammi;

riconoscendo il valore del lavoro effettuato in questo campo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale;

preoccupati di non arrecare pregiudizio in alcun modo alle convenzioni internazionali in vigore e, in particolare, di non ostacolare minimamente una più vasta accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede protezione agli artisti interpreti o esecutori e agli organismi di radiodiffusione, nonché ai produttori di fonogrammi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione, s'intende per:

- a) «fonogramma», qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da un'esecuzione o da altri suoni;
- b) «produttore di fonogrammi», la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da un'esecuzione o da altri suoni;
- c) «copia», un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;

RU 1993 2718; FF 1989 III 413

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 4 giu. 1992 (RU 1993 2634).

- d) «distribuzione al pubblico», qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.

Art. 2

Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l'importazione di tali copie, allorché la produzione o l'importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

Art. 3

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sarà applicata la presente convenzione e che comprenderanno una o più delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d'autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

Art. 4

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della protezione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovrà essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell'anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell'anno nel corso del quale il fonogramma è stato pubblicato per la prima volta.

Art. 5

Allorché uno Stato contraente esige, in virtù della sua legislazione nazionale, l'adempimento di formalità quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sarà considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l'astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione è riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d'identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovrà comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

Art. 6

Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d'autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, può nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi.

grammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potrà essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti:

- a) la riproduzione è destinata ad uso esclusivo dell'insegnamento o della ricerca scientifica;
- b) la licenza sarà valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorità competente ha concesso la licenza e non si estenderà all'esportazione delle copie;
- c) la riproduzione fatta in base alla licenza dà diritto a un'equa remunerazione che è stabilita dalla suddetta autorità tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.

Art. 7

1. La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali.

2. La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilirà, all'occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione è registrata su un fonogramma, nonché le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione.

3. Nessuno Stato contraente è tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest'ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato.

4. Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione può, con una notifica depositata presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dichiarare che applicherà tale criterio invece di quello della nazionalità del produttore.

Art. 8

1. L'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato contraente comunica non appena possibile all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge nonché tutti i testi ufficiali concernenti tale questione.

2. L'Ufficio internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla convenzione.

3. L'Ufficio internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive,

con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 9

1. La presente convenzione viene depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia².

2. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari. Essa è aperta all'adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente articolo.

3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4. Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente convenzione esso deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della convenzione.

Art. 10

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 11

1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione.

2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, la presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale avrà informato gli Stati, in conformità con l'articolo 13 paragrafo 4) del deposito del suo strumento.

3. Qualsiasi Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente convenzione vie applicata all'insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

4. Tuttavia, il paragrafo precedente non dovrà in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l'accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtù di detto paragrafo.

² RS 0.193.501

Art. 12

1. Qualsiasi Stato contraente ha la facoltà di denunciare la presente convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell'insieme dei territori previsti nell'articolo 11 paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notifica.

Art. 13

1. La presente convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede.
2. Saranno redatti dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell'Ufficio internazionale dei lavoro:
 - a) le firme della presente convenzione;
 - b) il deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione;
 - c) la data d'entrata in vigore della presente convenzione;
 - d) qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 3);
 - e) il ricevimento delle notifiche di denuncia.
4. Il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale informa gli Stati previsti nell'articolo 9, paragrafo 1), delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonché delle dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due copie certificate conformi della presente convenzione agli Stati previsti nell'articolo 9 paragrafo 1).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra il 29 ottobre 1971.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 6 maggio 2020³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	26 marzo	2001	26 giugno	2001
Argentina	19 marzo	1973 A	30 giugno	1973
Armenia	31 ottobre	2002 A	31 gennaio	2003
Australia	12 marzo	1974 A	22 giugno	1974
Austria	6 maggio	1982	21 agosto	1982
Azerbaijan	1° giugno	2001 A	1° settembre	2001
Barbados	23 marzo	1983 A	29 luglio	1983
Belarus	17 gennaio	2003 A	17 aprile	2003
Bosnia ed Erzegovina	19 febbraio	2009	25 maggio	2009
Brasile	6 agosto	1975	28 novembre	1975
Bulgaria	31 maggio	1995 A	6 settembre	1995
Burkina Faso	14 ottobre	1987 A	30 gennaio	1988
Ceca, Repubblica	30 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	15 dicembre	1976 A	24 marzo	1977
Cina*	5 gennaio	1993 A	30 aprile	1993
Hong Kong ^a	17 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	25 giugno	1993 A	30 settembre	1993
Colombia	14 febbraio	1994	16 maggio	1994
Congo (Kinshasa)	25 luglio	1977 A	29 novembre	1977
Corea (Sud)	1° luglio	1987 A	10 ottobre	1987
Costa Rica	1° marzo	1982 A	17 giugno	1982
Croazia	20 gennaio	2000 A	20 aprile	2000
Danimarca	7 dicembre	1976	24 marzo	1977
Ecuador	4 giugno	1974	14 settembre	1974
Egitto	15 dicembre	1977 A	23 aprile	1978
El Salvador	25 ottobre	1978 A	9 febbraio	1979
Estonia	28 febbraio	2000 A	28 maggio	2000
Figi	15 giugno	1972 A	18 aprile	1973
Finlandia*	18 dicembre	1972	18 aprile	1973
Francia	12 settembre	1972	18 aprile	1973
Germania	7 febbraio	1974	18 maggio	1974
Ghana	4 novembre	2016 A	10 febbraio	2017
Giamaica	7 ottobre	1993 A	11 gennaio	1994
Giappone	19 giugno	1978	14 ottobre	1978
Grecia	2 novembre	1993 A	9 febbraio	1994
Guatemala	14 ottobre	1976 A	1° febbraio	1977
Honduras	16 novembre	1989 A	6 marzo	1990

³ RU 1993 2718, 2003 2505, 2006 4203, 2009 2505, 2016 2619 e 2020 1793.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
India	1° novembre 1974	12 febbraio 1975
Israele	10 gennaio 1978	1° maggio 1978
Italia*	20 dicembre 1976	24 marzo 1977
Kazakistan	3 maggio 2001 A	3 agosto 2001
Kenya	6 gennaio 1976	21 aprile 1976
Kirghizistan	12 luglio 2002 A	12 ottobre 2002
Lettonia	29 aprile 1997 A	23 agosto 1997
Liberia	16 settembre 2005 A	16 dicembre 2005
Liechtenstein	12 luglio 1999	12 ottobre 1999
Lituania	27 ottobre 1999 A	27 gennaio 2000
Lussemburgo	25 novembre 1975	8 marzo 1976
Macedonia del Nord	2 dicembre 1997 A	2 marzo 1998
Messico	11 settembre 1973	21 dicembre 1973
Moldova	17 aprile 2000 A	17 luglio 2000
Monaco	21 agosto 1974	2 dicembre 1974
Montenegro	23 ottobre 2006 S	3 giugno 2006
Nicaragua	10 maggio 2000	10 agosto 2000
Norvegia	10 aprile 1978	1° agosto 1978
Nuova Zelanda	3 maggio 1976 A	13 agosto 1976
Paesi Bassi* ^b	7 luglio 1993 A	12 ottobre 1993
Panama	20 marzo 1974	29 giugno 1974
Paraguay	30 ottobre 1978 A	13 febbraio 1979
Perù	7 maggio 1985 A	24 agosto 1985
Regno Unito	5 dicembre 1972	18 aprile 1973
Bermuda	4 dicembre 1974	4 marzo 1975
Gibilterra	4 dicembre 1974	4 marzo 1975
Isola di Man	4 dicembre 1974	4 marzo 1975
Isole Caimane	4 dicembre 1974	4 marzo 1975
Isole Vergini britanniche	4 dicembre 1974	4 marzo 1975
Montserrat	4 dicembre 1974	4 marzo 1975
Romania	1° luglio 1998 A	1° ottobre 1998
Russia	9 dicembre 1994 A	13 marzo 1995
Saint Lucia	2 gennaio 2001 A	2 aprile 2001
Santa Sede	4 aprile 1977	18 luglio 1977
Serbia	10 marzo 2003	10 giugno 2003
Slovacchia	28 maggio 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	9 luglio 1996 A	15 ottobre 1996
Spagna	16 maggio 1974	24 agosto 1974
Stati Uniti	26 novembre 1973	10 marzo 1974
Svezia	18 gennaio 1973	18 aprile 1973
Svizzera	24 giugno 1993	30 settembre 1993
Tagikistan	26 novembre 2012 A	26 febbraio 2013
Togo	10 marzo 2003 A	10 giugno 2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Trinidad e Tobago	27 giugno	1988 A	1° ottobre	1988
Ucraina	18 novembre	1999 A	18 febbraio	2000
Ungheria	24 febbraio	1975 A	28 maggio	1975
Uruguay	6 ottobre	1982	18 gennaio	1983
Uzbekistan	25 gennaio	2019 A	25 aprile	2019
Venezuela	30 luglio	1982 A	18 novembre	1982
Vietnam	6 aprile	2005 A	6 luglio	2005

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve, dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
<http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 4 mar. 1975 al 30 giu. 1997 la Conv. è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 17 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b Per il Regno in Europa.
